

**STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4 -
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
E POLITICHE DEL PERSONALE**

**REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ARU

N. 04 del 9/03/2016

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 204. Presa atto richiesta periodo congedi parentali retribuiti al 30% anno 2015 per un totale di giorni 13.

IL DIRETTORE

DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I dell'08 Luglio 2005;

DATO ATTO CHE con nota prot. 58748 dell'8.10.2015 il Direttore della ST di Siracusa ha comunicato che la dipendente matricola 204 ha presentato istanza di congedo parentale retribuito al 30% periodo 6.10.2015 – 9.10.2015;

Richiamato l'art. 32 del D.L.vo 151/2001, come modificato dall'art. 7 del D.L.vo 80/2015, che così recita: " *Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

a) *alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*

b) *al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*

c) *qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.*

Dato atto che ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 151/2001 per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta sino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di mesi sei;

Vista la disciplina generale prevista dall'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, la quale dispone che "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia";



Vista la nota prot. 59796/2015 con la quale la SA4 richiede alla Struttura di Siracusa di voler trasmettere un prospetto riepilogativo dei congedi usufruiti dalla dipendente e dal marito;

Dato atto che la dipendente con nota prot. 60656 del 19.10.2015 ha riscontrato tale istanza, ma che la nota non è pervenuta alla Struttura competente;

Che pertanto in data 3.3.2016 si è tornati a richiedere tale attestazione;

Che in pari data la ST di Siracusa ha trasmesso la nota di cui sopra, da cui si evince che la dipendente ha usufruito per la figlia Marta nata il 12.4.2010 dei seguenti periodi di congedo al 30% e precisamente:

- dal 3.8.2015 al 6.8.2015
- dal 10.8.2015 al 14.8.2015
- dal 6.10.2015 al 9.10.2015

per un totale di giorni 13.


Ritenuto di dover prendere atto della comunicazione pervenuta e dei periodi di congedi parentali usufruiti dalla dipendente con retribuzione al 30%;

VISTO il D.L.vo 151 del 26.3.2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. Riportare e confermare quanto in premessa;
2. Di dare atto che la dipendente matricola n. 204 con nota prot. 60656 del 19/10/2015 ha richiesto un periodo di congedo parentale retribuito al 30% per accudire la figlia Marta dal 6.10.2015 al 9.10.2015 per un totale di giorni 4 e che la stessa dipendente ha usufruito altresì di ulteriori 9 giorni al 30% per l'anno 2015 (dal 3.8.2015 al 6.8.2015 e dal 10.8.2015 al 14.8.2015) come da attestazione prodotta dalla stessa dipendente e confermata dai tabulati presenze;
3. Dato atto che ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 151/2001 per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta sino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di mesi sei;
4. Notificare il presente provvedimento all'interessata ed alla SA4.1;
5. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessata;
6. Pubblicare la presente determina all'Albo dell'Agenzia.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo


Il Direttore della SA4
(Avv. Maria Luisa Curti)